Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 gennaio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** -
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana

Decreto presidenziale 25 agosto 1961 registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961 registro n. 13 Presidenza, foglio n. 314

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MARCONI Giacomo di Antonio, nato a Cortene Golgi il 12 giugno 1913, partigiano combattente. — Comandante di squadra partigiana, attaccato da forze numericamente superiori in un caposaldo avanzato, benchè gravemente ferito, continuava nella lotta incitando i propri uomini, fintanto che il nemico non si ritirava. Ricoverato in infermeria per le ferite subite ad un nuovo attacco si riportava volontariamente in linea e si batteva con indomito valore fino alla definitiva ritirata degli attaccanti. — Mortirolo, 10-15 aprile 1945.

(554)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1961, n. 1500.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambio di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo con Annesso e scambi di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XIV dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1961

GRONCHI

SEGNI — TRABUCCHI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ACCORDO

tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note (Roma, 16 luglio 1959)

ACCORDO FRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO INDIANO RELATIVO AI SERVIZI AEREI

Il Governo Italiano ed il Governo Indiano, d'ora in poi indicati come le « Parti Contraenti »,

Desiderando concludere un Accordo per istituire e regolare servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là di essi,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago, il 7 dicembre 1944;

b) il termine « Autorità Aeronautiche » significa, nel caso dell'India, il Direttore Generale dell'Aviazione Civile, e, nel caso dell'Italia, il Ministero della Difesa-Aeronautica (Direzione dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo) o ogni persona o Ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente assolte da tale Direttore Generale o da tale Ministero;

c) il termine « impresa designata » significa un'impresa di trasporto aereo che una Parte Contraente abbia designato, per mezzo delle sue Autorità Aeronautiche e con notifica scritta, alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, in conformità dell'articolo IV del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « impresa » e « scalo per scopi non di traffico » hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Articolo II

Nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei istituiti in base al presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore, nella forma attuale, fra le Parti Contraenti per la durata dell'Accordo, come se fossero parte integrante dello Accordo stesso. Qualora, poi, entrambe le Parti Contraenti ratifichino una qualsiasi modifica alla Convenzione e tale modifica entri regolarmente in vigore, la Convenzione così modificata continuerà ad avere vigore per la durata del presente Accordo.

Articolo III

Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine d'istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato Annesso (d'ora innanzi indicati rispettivamente come « servizi convenuti » e « rotte specificate »). I servizi convenuti possono essere iniziati in qualsiasi momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo IV.

2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente ha i seguenti diritti:

a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non di traffico; e

c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte Contraente o di un terzo Paese.

3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sarà inteso a conferire all'impresa di una Parte Contraente il diritto di caricare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte Contraente.

4. Le leggi, i regolamenti e le istruzioni di una Parte Contraente, relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei adibiti alla navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel suo territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente.

Articolo IV

Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto — a mezzo delle sue Autorità Aeronautiche — all'altra Parte Contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Ricevuta la designazione, la Parte Contraente deve — per mezzo delle sue Autorità Aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo — concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.

3. Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa è qualificata ad uniformarsi alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attività dei trasportatori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.

4. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte Contraente che ha designato l'impresa.

5. L'impresa così designata e autorizzata può cominciare a esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni degli articoli VIII e X.

6. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare un'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterrà necessarie nel caso che la impresa designata dell'altra Parte venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della prima Parte, oppure nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti un'inadempienza nell'osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'Accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sarà adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti Contraenti; consultazione che avrà inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Articolo V

Al carburante, agli olî lubrificanti, alle parti di ricambio e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sarà accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, i diritti d'ispezione e altri gravami similari, un trattamento non meno favorevole di quello che è applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della Nazione più favorita: con l'intesa che nessuna delle Parti Contraenti sarà obbligata a concedere all'impresa designata dalla altra Parte Contraente esenzioni o rimborsi di diritti doganali, di tasse d'ispezione o gravami similari a meno che tale altra Parte Contraente conceda esenzione o rimborso di tali gravami all'impresa designata dalla prima Parte Contraente. Le concessioni in materia da accordare sulla base della reciprocità saranno adottate previe intese tra i rispettivi Governi.

2. Gli aeromobili dell'impresa designata impiegati nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio d'una Parte Contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti doganali, diritti d'ispezione e altri gravami similari, analogamente a quanto avviene per gli aeromobili della Nazione più favorita.

3. Il carburante, gli olî lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata d'una Parte Contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono, nel territorio dell'altra Parte Contraente, esenti da diritti doganali e altri gravami similari, anche quando siano usati o consumati nel corso di voli al di sopra di detto territorio.

4. Il carburante, gli olî lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere impiegati, debbono essere riesportati. In attesa dell'impiego o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo delle Autorità doganali.

Articolo VI

Le imprese di entrambe le Parti Contraenti debbono godere di possibilità eque e pari nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate fra, ed oltre, i loro rispettivi territori.

2. Nell'istituzione e nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente deve tener presenti gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, in modo da non influenzare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce su una qualsiasi delle rotte specificate o settori di esse.

3. La capacità fornita dalle imprese designate di entrambe le Parti Contraenti su qualsiasi rotta specificata dovrà essere strettamente commisurata alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo su quella rotta. L'obiettivo principale di una impresa designata nel fornire la capacità su una rotta specificata sarà il trasporto, ad un ragionevole fattore di carico, del traffico su quella rotta tra il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa ed i Paesi di destinazione del traffico.

4. L'impresa designata di ciascuna Parte Contraente può imbarcare e sbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente traffico destinato a e proveniente da terzi Paesi, utilizzando una parte della capacità totale che può essere fornita dall'impresa in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo.

5. L'interpretazione e l'applicazione di questi paragrafi saranno quelle concordate di tanto in tanto dalle Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.

Articolo VII

In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno regolarmente al fine di assicurare l'osservanza dei principî e l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti può, in ogni momento, richiedere all'altra Parte Contraente una consultazione al fine di apportare quelle modifiche al presente Accordo che essa riterrà convenienti. Tale consultazione avrà inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

3. Qualora sia stata raggiunta un'intesa su modifiche da apportare all'Accordo od al suo Annesso, le modifiche all'Accordo entreranno in vigore dopo che saranno state confermate mediante uno scambio di note diplomatiche, mentre le modifiche all'Annesso entreranno in vigore dopo che saranno state confermate mediante scambio di lettere fra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

Articolo VIII

Ciascuna Parte Contraente farà in modo che la propria impresa designata fornisca alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, col massimo preavviso possibile, copie degli orari pubblicati e delle tariffe, nonchè le eventuali modifiche e qualsiasi altra informazione di rilievo relativa all'esercizio dei servizi convenuti compresi quei dati che possano essere richiesti per dimostrare soddisfacentemente alle Autorità Aeronautiche che le condizioni del presente Accordo sono regolarmente osservate.

Articolo IX

Ciascuna Parte Contraente farà in modo che la propria impresa designata fornisca alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente le statistiche relative al traffico trasportato durante ogni mese sui propri servizi aerei da, per o attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, ponendo in evidenza l'origine e la destinazione del traffico.

Articolo X

Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, fra cui il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli « standards » di velocità e la sistemazione di cabina) e, ove ritenuto opportuno, prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformità delle seguenti disposizioni di questo articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 di questo articolo debbono essere concordate — per ognuna delle rotte specificate — fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese di trasporto aereo operanti sull'intera rotta o su parte di essa), tenendo presente le relative tariffe adottate dall'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale. Le tariffe così concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di ambedue le Parti Contraenti.

3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una qualsiasi tariffa o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa.

4. Qualora le Autorità Aeronautiche non concordino nell'approvazione d'una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione d'una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto dal paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformità delle disposizioni dell'art. 11 del presente Accordo.

5. *a*) Nessuna tariffa può entrare in vigore se le Autorità Aeronautiche dell'una o dell'Altra Parte Contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente Accordo.

b) Quando siano state stabilite in conformità delle disposizioni di questo articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformità con le disposizioni di questo articolo.

Articolo XI

Qualora sorga una controversia fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti debbono, in primo luogo, cercare di comporla mediante le consultazioni dirette previste nell'articolo VII.

2. Se le Parti Contraenti non riescono a conseguire un accordo mediante le suddette consultazioni,

a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un Tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o Ente;

b) se non sono d'accordo su ciò o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un Tribunale arbitrale, non riescono a mettersi d'accordo sulla sua composizione, l'una o l'altra Parte Contraente può sottoporre la controversia, per la sua soluzione, a qualsiasi Tribunale competente a decidere che sia costituito in futuro in seno all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale o, in mancanza di tale Tribunale, al Consiglio della detta Organizzazione o, se non sia possibile sottoporre la questione a tale Consiglio, alla Corte Internazionale di Giustizia.

3. Le Parti Contraenti s'impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione presa in base al paragrafo 2 di questo articolo.

4. Se e fino a quando l'una o l'altra delle Parti Contraenti, o una impresa designata dall'una o dall'altra Parte Contraente, non si uniformi alle decisioni prese in base a quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, sospendere o revocare alla Parte Contraente inadempiente a alla impresa designata da detta Parte Contraente, qualsiasi diritto o privilegio concesso ai sensi del presente Accordo.

Articolo XII

Qualora sia conclusa una Convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei e tale Convenzione entri in vigore nei riguardi di ambedue le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

Articolo XIII

Ciascuna Parte Contraente può, in ogni momento, comunicare all'altra Parte Contraente il suo proposito di denunciare il presente Accordo. La comunicazione dev'essere inviata contemporaneamente anche all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. Se tale comunicazione è fatta, l'Accordo cessa d'aver vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della comunicazione di denuncia da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che tale comunicazione non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto termine. In assenza d'una accusa di ricezione dell'altra Parte Contraente, si presume che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo XIV

L'Annesso unito al presente Accordo sarà considerato come parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo comprenderà anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto il contrario.

2. Il presente Accordo è sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile.

3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, il 16 luglio 1959, in duplice originale, nelle lingue italiana, hindi ed inglese, tutti e tre i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo Italiano
FOLCHI

Per il Governo Indiano
KHUB CHAND

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

ANNESSO

SEZIONE I

L'impresa designata dal Governo indiano sarà autorizzata ad esercire servizi aerei in entrambe le direzioni sulla rotta specificata in questa Sezione e a fare scalo per scopi di traffico nel territorio italiano su ciascuno dei punti specificati.

Rotta: India, Karachi, Kandahar, Jeddah, Bahrein, Kuwait, Dharan, Teheran, Bassora, Bagdad, Damasco, Beyrouth, Tel Aviv, Cairo, Atene, Instanbul, Sofia, Belgrado, Roma *o* Milano, Vienna, Ginevra, Zurigo, Praga, Parigi, Bruxelles, Francoforte *o* Düsseldorf *o* Berlino, Copenaghen, Londra, Shannon, Gander, Montreal, Ottawa, Vancouver, Boston, New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles.

SEZIONE II

L'impresa designata dal Governo italiano sarà autorizzata ad esercire servizi aerei in entrambe le direzioni sulla rotta specificata in questa Sezione e a fare scalo per scopi di traffico nel territorio indiano su ciascuno dei punti specificati.

Rotta: Italia, Istanbul, Atene, Cairo, Tel Aviv, Beyrouth, Damasco, Bagdad, Bassora, Teheran, Dahran, Kuwait, Bahrein, Jeddah, Kandahar, Karachi, Bombay *o* Calcutta, Rangoon, Bangkok, e di là per:

a) Saigon, Hongkong, Manila, Tokyo, e

b) Singapore, Djakarta, Darwin, Sydney, Melbourne, Brisbane.

SEZIONE III

a) Punti su una qualsiasi delle rotte specificate possono, a scelta dell'impresa designata essere omessi su uno, più o su tutti i voli.

b) Se, in qualsiasi momento, uno o più servizi sulle rotte specificate sono eserciti dall'impresa designata dell'una o dell'altra Parte Contraente in modo tale da terminare nel territorio dell'altra Parte Contraente e non come parte di un servizio aereo di transito diretto al di là di tale territorio, il punto (o i punti) terminale (i) di tale servizio (o di tali servizi) sulle rotte specificate saranno concordati in anticipo tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.

Roma, 16 luglio 1959.

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi all'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo italiano e il Governo indiano firmato in data odierna e di riportare qui di seguito il giudizio del Governo indiano per ciò che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo IV (4) del predetto Accordo.

Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo IV di cui sopra, l'espressione « proprietà sostanziale e l'effettivo controllo » significa che, in qualsiasi caso in cui l'impresa designata esercisca i suoi servizi, di cui in questo Accordo, attraverso il raggiungimento di un'intesa con l'impresa di trasporto aereo di qualsiasi altro Paese o il Governo o i cittadini di qualsiasi altro Paese, la Parte Contraente che ha designato l'impresa (o i suoi cittadini) non sarà considerata come avente la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo della impresa designata, a meno che la Parte Contraente (o i suoi cittadini), in aggiunta alla proprietà della maggior parte dei beni della impresa designata, abbia (abbiano) anche:

I) il controllo effettivo nella direzione dell'impresa designata, e

II) la proprietà e il controllo effettivo della maggior parte degli aeromobili e dell'equipaggiamento usati nell'esercizio dei servizi.

2. Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo è anche il pensiero del Governo italiano.

Sinceramente Suo
KHUB CHAND

S. E. ALBERTO FOLCHI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Roma, 16 luglio 1959.

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna contenente il seguente testo:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo italiano e il Governo indiano

firmato in data odierna e di riportare qui di seguito il giudizio del Governo indiano per ciò che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo IV (4) del predetto Accordo.

Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo IV di cui sopra, l'espressione « proprietà sostanziale e l'effettivo controllo » significa che, in qualsiasi caso in cui l'impresa designata esercisca i suoi servizi, di cui in questo Accordo, attraverso il raggiungimento di un'intesa con l'impresa di trasporto aereo di qualsiasi altro Paese o il Governo o i cittadini di qualsiasi altro Paese, la Parte Contraente che ha designato l'impresa (o i suoi cittadini) non sarà considerata come avente la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo della impresa designata, a meno che la Parte Contraente (o i suoi cittadini), in aggiunta alla proprietà della maggior parte dei beni della impresa designata, abbia (abbiano) anche:

I) il controllo effettivo nella direzione dell'impresa designata, e

II) la proprietà e il controllo effettivo della maggior parte degli aeromobili e dell'equipaggiamento usati nell'esercizio dei servizi.

2. Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo è anche il pensiero del Governo italiano ».

Ho l'onore di confermarLe che quanto sopra rappresenta anche l'intendimento del Governo italiano.

Sinceramente Suo
FOLCHI

S. E. KHUB CHAND
Ambasciatore dell'India - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Roma, 16 luglio 1959.

Eccellenza,

In riferimento al paragrafo 5 dell'articolo VI dell'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo italiano e il Governo indiano firmato in data odierna, ho l'onore di riportare qui di seguito il giudizio del Governo indiano per ciò che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del predetto articolo:

A) *i*) Le Delegazioni del Governo italiano e del Governo indiano hanno convenuto che le prevedibili esigenze di traffico giustificavano, inizialmente, l'esercizio di tre servizi settimanali di transito in ciascuna direzione da parte di ciascuna impresa designata.

ii) La Delegazione del Governo indiano ha convenuto che l'impresa italiana sarà autorizzata ad esercire due servizi settimanali in ciascuna direzione con scalo terminale in India a Bombay come desiderato dalla Delegazione del Governo italiano; e in via di reciprocità la Delegazione del Governo italiano ha convenuto che l'impresa indiana avrà l'autorizzazione di esercire quattro servizi settimanali di transito in ciascuna direzione attraverso l'Italia.

B) Le Delegazioni del Governo italiano e del Governo indiano hanno convenuto che qualora l'impresa italiana sospendesse l'esercizio di entrambi i servizi terminali e si proponesse di esercire, in luogo di questi, dei servizi in transito, la suddetta impresa sarà autorizzata ad esercire lo stesso numero di servizi in transito in atto eserciti dall'impresa indiana, con un minimo di tre servizi di transito settimanali in ciascuna direzione. È stato anche convenuto che qualora l'impresa italiana sospendesse soltanto uno dei suoi servizi settimanali con scalo terminale a Bombay, la suddetta impresa sarà autorizzata ad esercire due servizi di transito in luogo di quel servizio terminale sospeso.

C) Conformemente al desiderio espresso dalla Delegazione del Governo indiano, la Delegazione del Governo italiano ha convenuto che l'impresa indiana sarà autorizzata ad esercire due servizi settimanali di sole merci in transito attraverso l'Italia in ciascuna direzione oltre alle autorizzazioni di cui al precedente paragrafo *A*); e in via di reciprocità, la Delegazione del Governo indiano ha convenuto che l'impresa italiana sarà autorizzata ad esercire due servizi settimanali di sole merci in transito attraverso l'India in ciascuna direzione oltre alle autorizzazioni di cui ai precedenti paragrafi *A*) e *B*).

D) Le Delegazioni del Governo italiano e del Governo indiano hanno convenuto che qualsiasi proposta relativa alle autorizzazioni di aumento di frequenza di cui ai precedenti paragrafi *A*), *B*) e *C*), sarà discussa, in prima istanza, tra le imprese designate delle Parti Contraenti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo VI dell'Accordo. Qualsiasi accordo così ottenuto dalle imprese designate entrerà in vigore dopo essere stato approvato dalle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Nel caso di disaccordo tra le imprese designate, le Autorità aeronautiche medesime cercheranno di pervenire ad un accordo e adotteranno tutti quei provvedimenti necessari a dare effetto a tale accordo. In attesa dell'accordo medesimo, le autorizzazioni di frequenza già in vigore prevarranno.

2. Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo è anche il pensiero del Governo italiano.

Sinceramente Suo
KHUB CHAND

S. E. ALBERTO FOLCHI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Roma, 16 luglio 1959.

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna contenente il seguente testo:

« In riferimento al paragrafo 5 dell'articolo VI dell'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo italiano e il Governo indiano firmato in data odierna, ho l'onore di riportare qui di seguito il giudizio del Governo indiano per ciò che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del predetto articolo:

A) *i*) Le Delegazioni del Governo italiano e del Governo indiano hanno convenuto che le prevedibili esigenze di traffico giustificavano, inizialmente, l'esercizio di tre servizi settimanali di transito in ciascuna direzione da parte di ciascuna impresa designata.

ii) La Delegazione del Governo indiano ha convenuto che l'impresa italiana sarà autorizzata ad esercire due servizi settimanali in ciascuna direzione con scalo terminale in India a Bombay come desiderato dalla Delegazione del Governo italiano; e in via di reciprocità la Delegazione del Governo italiano ha convenuto che l'impresa indiana avrà l'autorizzazione di esercire quattro servizi settimanali di transito in ciascuna direzione attraverso l'Italia.

B) Le Delegazioni del Governo italiano e del Governo indiano hanno convenuto che qualora l'impresa italiana sospendesse l'esercizio di entrambi i servizi terminali e si proponesse di esercire, in luogo di questi, dei servizi in transito, la suddetta impresa sarà autorizzata ad esercire lo stesso numero di servizi in transito in atto eserciti dall'impresa indiana, con un minimo di tre servizi di transito settimanali in ciascuna direzione. È stato anche convenuto che qualora l'impresa italiana sospendesse soltanto uno dei suoi servizi settimanali con scalo terminale a Bombay, la suddetta impresa sarà autorizzata ad esercire due servizi di transito in luogo di quel servizio terminale sospeso.

C) Conformemente al desiderio espresso dalla Delegazione del Governo indiano, la Delegazione del Governo italiano ha convenuto che l'impresa indiana sarà autorizzata ad esercire due servizi settimanali di sole merci in transito attraverso l'Italia in ciascuna direzione oltre alle autorizzazioni di cui al precedente paragrafo *A*); e in via di reciprocità, la Delegazione del Governo indiano ha convenuto che l'impresa italiana sarà autorizzata ad esercire due servizi settimanali di sole merci in transito attraverso l'India in ciascuna direzione oltre alle autorizzazioni di cui ai precedenti paragrafi *A*) e *B*).

D) Le Delegazioni del Governo italiano e del Governo indiano hanno convenuto che qualsiasi proposta relativa alle autorizzazioni di aumento di frequenza di cui ai precedenti paragrafi *A*), *B*) e *C*), sarà discussa, in prima istanza, tra le imprese designate delle Parti Contraenti conformenente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo VI dell'Accordo. Qualsiasi accordo così ottenuto dalle imprese designate entrerà in vigore dopo essere stato approvato dalle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Nel caso di disaccordo tra le imprese designate, le Autorità aeronautiche medesime cercheranno di pervenire ad un accordo e adotteranno tutti quei provvedimenti necessari a dare effetto a tale accordo. In attesa dell'accordo medesimo, le autorizzazioni di frequenza già in vigore prevarranno.

2. Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo è anche il pensiero del Governo italiano ».

Ho l'onore di confermarLe che quanto sopra rappresenta anche l'intendimento del Governo italiano.

Sinceramente Suo

FOLCHI

S. E. KHUB CHAND

Ambasciatore dell'India - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

SEGNI

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF ITALY RELATING TO AIR SERVICES

The Government of India and the Government of Italy, hereinafter described as the « Contracting Parties »,

Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing and regulating air services between and beyond their respective territories,

Have agreed as follows:

Article I

For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires:

(*a*) the term « the Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of december 1944;

(*b*) the term « aeronautical authorities » means, in the case of India, the Director General of Civil Aviation, and, in the case of Italy, the Ministry of Defence-Air (Directorate General of Civil Aviation and Air Traffic) or any person or body authorized to perform the functions presently exercised by the said Director General or by the said Ministry;

(*c*) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designated, through its aeronautical authorities and by written notification, to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, in accordance with article IV of the present Agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;

(*d*) the terms « territory », « air service », « international air service », « airline » and « stop for non-traffic purposes » have the meanings respectively assigned to them in articles 2 and 96 of the Convention.

Article II

To the extent to which they are applicable to the air services established under the present Agreement, the provisions of the Convention shall remain in force in their present form between the Contracting Parties for the duration of the Agreement, as if they were an integral part of the Agreement, unless both Contracting Parties ratify any amendment to the Convention which shall have duly come into force in which case the Convention as amended shall remain in force for the duration of the present Agreement.

Article III

Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Annex thereto (hereinafter called « the agreed services » and « the specified routes »). The agreed services may be inaugurated at any time after the provision of article IV have been complied with.

2. Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights:

(*a*) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party,

(b) to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes, and

(c) while operating an agreed service on a specified route to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex to the present Agreement for the purpose of putting down or taking on international traffic in passengers, cargo and mail originating in or destined for the territory of the first Contracting or of a third country.

3. Nothing in paragraph 2 of this article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

4. The laws, regulations and instructions of one Contracting Party relating to entry into or departure from its territory of aircraft or air services operated in international air navigation or to the operation of such aircraft or air services while within its territory shall apply to aircraft and agreed services of the designated airline of the other Contracting Party.

Article IV

Each Contracting Party shall have the right — through its own aeronautical authorities — to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of the designation, the Contracting Party shall, through its own aeronautical authorities and subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorization.

3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied by them to the operations of air carriers and of international commercial air services.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of the airline and to withhold or revoke the grant to the airline of the rights specified in paragraph 2 of article III of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those rights in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of the Contracting Party designating the airline.

5. The airline so designated and authorized may begin to operate the agreed services at any time provided that the provisions of articles VIII and X have been complied with.

6. Each Contracting Party reserves the right to itself to withhold or revoke, or impose such appropriate conditions as it may deem necessary with respect to an operating authorization in case of failure by a designated airline of the other Party to comply with the laws and regulations of the former Party, or in case, in the judgement of the former Party, there is a failure to fulfil the conditions under which the rights are granted in accordance with this Agreement. Such action shall be taken only after consultation between the Contracting Parties. Such consultation shall begin within a period of sixty days from the date of the request.

Article V

Fuel, lubricating oils, spare parts and aircraft stores introduced into the territory of a Contracting Party or taken on board aircraft of the airline designated by the other Contracting Party which are in the said territory, for the exclusive use of aircraft of the same airline operating the agreed services shall be accorded, with respect to customs duties, inspection fees and other similar charges, treatment not less favourable than that granted to then national airlines operating scheduled international air services or to the airlines of the most favoured nation: provided that neither Contracting Party shall be obliged to grant to the designated airline of the other Contracting Party, exemption or remission of customs duties, inspection fees or similar charges unless such other Contracting Party grants exemption or remission of such charges to the designated airline of the first Contracting Party. The concessions in the matter to be granted on the basis of reciprocity will be adopted by mutual understanding between the respective Governments.

2. The aircraft of the designated airline engaged in the agreed services in flights from, to or across the territory of a Contracting Party, shall be admitted into the territory of the other Contracting Party temporarily free from customs duties. inspection fees and other similar charges, in the same manner as the aircraft of the most favoured nation.

3. Fuel, lubricating oils, aircraft stores, spare parts and normal equipment retained on board aircraft of the designated airline of a Contracting Party authorized to operate the agreed services, shall, on the territory of the other Contracting Party, be exempt from customs duties and other similar charges, even when they are used or consumed during flights over the said territory.

4. Fuel, lubricating oils, spare parts, aircraft stores and normal equipment which are exempt from any duties and charges under the provisions of the above paragraph cannot be unloaded without the permission of the customs authorities of the other Contracting Party. When they cannot be used they must be re-exported. While awaiting use or re-exportation, they shall be kept under the supervision of the customs authorities.

Article VI

There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between and beyond their respective territories.

2. In the establishment and operation of the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on any of the specified routes or sectors thereof.

3. The capacity provided by the designated airlines of both Contracting Parties on any specified route shall bear a close relationship to the requirements of

the public for air transport on that route. The primary objective of a designated airline in providing capacity on a specified route shall be the carriage, at a reasonable load factor, of the traffic on that route between the territory of the Contracting Party designating the airline and the countries of destination of the traffic.

4. The designated airline of each Contracting Party may embark and disembark in the territory of the other Contracting Party traffic destined for and coming from third countries by utilising a part of the total capacity which may be provided by the airline in conformity with the provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 5 of this article.

5. The interpretation and application of these paragraphs shall be such as may be agreed from time to time between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

Article VII

In a spirit of close collaboration, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties will consult regularly with a view to assuring the observance of the principles and the implementation of the provisions set forth in the present Agreement.

2. Either Contracting Party may at any time request consultation with the other with a view to initiating any amendments to the present Agreement which it may deem desirable. Such consultation shall begin within a period of sixty days from the date of the request.

3. Should agreement be reached on amendment of the Agreement or its Annex, amendment of the Agreement will come into effect upon confirmation by an exchange of diplomatic notes and amendment of the Annex will come into effect upon confirmation by an exchange of letters between the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.

Article VIII

Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party as long in advance as practicable, copies of time tables, tariff schedules, including any modification thereof and all other relevant information concerning the operation of the agreed services including such information as may be required to satisfy the aeronautical authorities that the requirements of the present Agreement are being duly observed.

Article IX

Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried during each month on their air services to, from or over the territory of the other Contracting Party showing the origin and destination of the traffic.

Article X

The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and, where it is deemed suitable, the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this article.

2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this article, shall be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned (where it is deemed suitable, in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route), having regard to the relevant rates adopted by the International Air Transport Association The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

3. If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph 2 of this article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by agreement between themselves.

4. If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph 2 of this article or on the determination of any tariff under paragraph 3, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of article XI of the present Agreement.

5. (*a*) No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the provisions of paragraph 3 of article XI of the present Agreement.

(*b*) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this article, these tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this article.

Article XI

If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by consultation between themselves as laid down in article VII.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by consultation:

(*a*) they may agree to refer the dispute for decision to an arbitral tribunal appointend by agreement between them or to some other person or body: or

(*b*) if they do not so agree or if, having agreed to refer the dispute to an arbitral tribunal, they cannot reach agreement as to its composition, either Contracting Party may submit the dispute for decision to any tribunal competent to decide it which may hereafter be established within the International Civil Aviation Organization or, if there is no such tribunal, to the Council of the said Organization, or if it is not possible to submit the dispute to the said Council, to the International Court of Justice.

3. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph 2 of this article.

4. If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party fails to comply with the decision given under paragraph 2 of this article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline of that Contracting Party.

Article XII

In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning ai transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

Article XIII

Either Contracting Party may at any time give notice to the other of its desire to terminate the present Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article XIV

The Annex attached to the present Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all references to the Agreement shall include references to the Annex, except where otherwise expressly provided.

2. The present Agreement shall be subject to ratification and instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

3. The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome this 16th day of July in duplicate in the Hindi, Italian and English languages, all the three texts being equally authentic.

For the Government of India
Khub Chand

For the Government of Italy
Folchi

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Segni

ANNEX

Section I

The airline designated by the Government of India shall be entitled to operate ai services in both directions on the route specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of Italy at each of the points specified.

Route: India, Karachi, Kandahar, Jeddah, Bahrein, Kuwait, Dharan, Tehran, Basra, Baghdad, Damascus, Beirut, Tel Aviv, Cairo, Athens, Istanbul, Sofia, Belgrade, Rome *or* Milan, Vienna, Geneva, Zurich, Prague, Paris, Brussels, Frankfurt *or* Düsseldorf *or* Berlin, Copenhagen, London, Shannon, Gander, Montreal, Ottawa, Vancouver, Boston, New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles.

Section II

The airline designated by the Government of Italy shall be entitled to operate air services in both directions on the route specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of India at each of the points specified.

Route: Italy, Istanbul, Athens, Cairo, Tel Aviv, Beirut, Damascus, Baghdad, Basra, Tehran, Dharan, Kuwait, Bahrein, Jeddah, Kandahar, Karaci, Bombay *or* Calcutta, Rangoon, Bangkok, and thence to:

(*a*) Saigon, Hongkong, Manila, Tokyo, and

(*b*) Singapore, Djakarta, Darwin, Sydney, Melbourne, Brisbane.

Section III

(*a*) Points on any of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights.

(*b*) If at any time any of the services on the specified routes are so operated by the designated airline of either Contracting Party as to terminate in the territory of the other Contracting Party and not as part of a transiting air service extending beyond such territory, the terminal point(s) of such service(s) on the specified routes shall be agreed previously between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

Rome, July 16th 1959.

Dear Excellency,

I have the honour to refer to the Air Services Agreement between the Government of Italy and the Government of India signed to-day and to record hereunder the understanding of the Government of India in regard to the interpretation and application of article IV (4) of the said Agreement.

For the purpose of paragraph 4 of article IV, referred to above, the expression « substantial ownership and effective control » means that in any case where the designated airline operates its services under this Agreement by entering into any agreement with the airline of any other country or the Government or nationals of any other country, the Contracting Party designating the airline or its nationals shall not be deemed to have substantial ownership and effective control of the designated airline, unless the Contracting Party or its nationals, in addition to the ownership of the major part of the assets of the designated airline, have also

(*i*) effective control in the management of the designated airline, and

(*ii*) ownership and effective control of the major part of the fleet of aircraft and equipment used in the operation of the services.

2. I have the honour to request you kindly to confirm that this is also the understanding of the Government of Italy.

Yours sincerely,
Khub Chand

H. E. Alberto Folchi
Undersecretary of State for Foreign Affairs - Rome

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Segni

Rome, July 16th 1959.

Dear Excellency,

I have the honour to refer to your letter of to-day's date, reading as follows.

« I have the honour to refer to the Air Services Agreement between the Government of Italy and the Government of India signed to-day and to record hereunder the understanding of the Government of India in regard to the interpretation and application of article IV (4) of the said Agreement.

For the purpose of paragraph 4 of article IV, referred to above, the expression « substantial ownership and effective control » means that in any case where the designated airline operates its services under this Agreement by entering into any agreement with the airline of any other country or the Government or nationals of any other country, the Contracting Party designating the airline or its nationals shall not be deemed to have substantial ownership and effective control of the designated airline, unless the Contracting Party or its nationals, in addition to the ownership of the major part of the assets of the designated airline, have also

(*i*) effective control in the management of the designated airline, and

(*ii*) ownership and effective control of the major part of the fleet of aircraft and equipment used in the operation of the services.

2. I have the honour to request you kindly to confirm that this is also the understanding of the Government of Italy ».

2. I have the honour to confirm that the above represents also the understanding of the Government of Italy.

Yours sincerely,
FOLCHI

H. E. KHUB CHAND
Ambassador of India - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Rome, July 16th 1959.

Dear Excellency,

With reference to paragraph 5 of article VI of the Air Services Agreement between the Government of Italy and the Government of India signed to-day, I have the honour to record hereunder the understanding of the Government of India with regard to the interpretation and application of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of the said article:

(*A*) (*i*) The Delegations of the Government of Italy and the Government of India agreed that the anticipated traffic requirements justified, initially, the operation of three transiting services per week in each direction by each designated airline.

(*ii*) The Delegation of the Government of India agreed that the Italian airline shall be permitted to operate two services a week in each direction terminating in India at Bombay as desired by the Delegation of the Government of Italy; and by way of reciprocity, the Delegation of the Government of Italy agreed that the Indian airline shall have the entitlement to operate four transiting services per week in each direction through Italy.

(*B*) The Delegations of the Government of Italy and the Government of India agreed that when the Italian airline discontinued the operation of both the terminating services and proposed to operate transiting services in lieu thereof, the said airline shall be entitled to operate the same number of transiting services as are, then, actually operated by the Indian airline, subject to a minimum of three transiting services per week in each direction. It was further agreed that in the event of the Italian airline discontinuing only one of its terminating services at Bombay, the said airline shall be entitled to operate two transiting services in lieu of the one terminating service so discontinued.

(*C*) According to the desire expressed by the Delegation of the Government of India, the Delegation of the Government of Italy agreed that the Indian airline shall be entitled to operate two all-cargo services transiting through Italy per week in each direction in addition to the entitlements set out in paragraph (*A*) above; and by way of reciprocity, the Delegation of the Government of India agreed that the Italian airline shall be entitled to operate two all-cargo services transiting through India per week in each direction in addition to the entitlements set out in paragraphs (*A*) and (*B*) above.

(*D*) The Delegations of the Government of Italy and the Government of India agreed that any proposal for increasing the frequency entitlements referred to in (*A*), (*B*) and (*C*) above, shall be discussed, in the first instance, between the designated airlines of the Contracting Parties in accordance with the provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of article VI of the Agreement. Any agreement so reached between the designated airlines shall come into force after it has been approved by the aeronautical authorities of the Contracting Parties. In the event of disagreement between the designated airlines, the aeronautical authorities themselves shall endeavour to reach agreement and shall take all necessary steps to give effect to such agreement. Pending such agreement, the frequency entitlements already in force shall prevail.

2. I have the honour to request you kindly to confirm that this is also the understanding of the Government of Italy.

Yours sincerely,
KHUB CHAND

H. E. ALBERTO FOLCHI
Undersecretary of State for Foreign Affairs - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Rome, July 16th 1959.

Dear Excellency,

I have the honour to refer to your letter of to-day's date, reading as follows:

« With reference to paragraph 5 of article VI of the Air Services Agreement between the Government of Italy and the Government of India signed to-day, I have the honour to record hereunder the understanding of the Government of India with regard to the interpretation and application of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of the said article:

(*A*) (*i*) The Delegations of the Government of Italy and the Government of India agreed that the antici-

pated traffic requirements justified, initially, the operation of three transiting services per week in each direction by each designated airline.

(*ii*) The Delegation of the Government of India agreed that the Italian airline shall be permitted to operate two services a week in each direction terminating in India at Bombay as desired by the Delegation of the Government of Italy; and by way of reciprocity, the Delegation of the Government of Italy agreed that the Indian airline shall have the entitlement to operate four transiting services per week in each direction through Italy.

(*B*) The Delegations of the Government of Italy and the Government of India agreed that when the Italian airline discontinued the operation of both the terminating services and proposed to operate transiting services in lieu thereof, the said airline shall be entitled to operate the same number of transiting services as are, then, actually operated by the Indian airline, subject to a minimum of three transiting services per week in each direction. It was further agreed that in the event of the Italian airline discontinuing only one of its terminating services at Bombay, the said airline shall be entitled to operate two transiting services in lieu of the one terminating service so discontinued.

(*C*) According to the desire expressed by the Delegation of the Government of India, the Delegation of the Government of Italy agreed that the Indian airline shall be entitled to operate two all cargo services transiting through Italy per week in each direction in addition to the entitlements set out in paragraph (*A*) above; and by way of reciprocity, the Delegation of the Government of India agreed that the Italian airline shall be entitled to operate two all-cargo services transiting through India per week in each direction in addition to the entitlements set out in paragraphs (*A*) and (*B*) above.

(*D*) The Delegations of the Government of Italy and the Government of India agreed that any proposal for increasing the frequency entitlements referred to in (*A*), (*B*) and (*C*) above, shall be discussed in the first instance, between the designated airlines of the Contracting Parties in accordance with the provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of article VI of the Agreement. Any agreement so reached between the designated airlines shall come into force after it has been approved by the aeronautical authorities of the Contracting Parties. In the event of disagreement between the designated airlines, the aeronautical authorities themselves shall endeavour to reach agreement and shall take all necessary steps to give effect to such agreement. Pending such agreement, the frequency entitlements already in force shall prevail.

2. I have the honour to request you kindly to confirm that this is also the understanding of the Government of Italy ».

2. I have the honour to confirm that the above represents also the understanding of the Government **of Italy.**

Yours sincerely,
FOLCHI

H. E. KHUB CHAND
Ambassador of India - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

LEGGE 21 dicembre 1961, **1501.**

Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1948, n. 8.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è duplicato.

Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito dall'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

I sovracanoni previsti all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426, e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, non possono comunque superare la somma di lire 800 per kW nominale concesso.

Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

E' in facoltà dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8, sino al doppio del limite consentito in base a tale comma.

Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti con il presente articolo.

Art. 2.

Per le nuove concessioni di Demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito, nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già aumentati ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 30 e in lire 50 per metro quadrato e per anno.

L'Amministrazione è tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilità economica che i concessionari traggono dalla concessione.

I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, **approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può** essere **inferiore a lire 10.000.**

Art. 4.

Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno.

Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti — senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi — di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

La misura del canone di cui al precedente comma è ridotta a un quindicesimo allorchè si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, è aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150.000 volt, è raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250 mila volt ed è triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt.

Art. 5.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di un'annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

La cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 11 del testo unico sopra citato non può essere inferiore a lire 20.000.

Art. 6.

La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — ZACCAGNINI — RUMOR — JERVOLINO — COLOMBO — SCELBA — ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n 1502.

Revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per dieci Comuni della provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la nota n. 656 del 17 febbraio 1961, con la quale il medico provinciale di Latina, previo parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità, trasmette la proposta per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malàrica per i seguenti Comuni di quella Provincia: Bassiano, Cori, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Sonnino;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il regio decreto 25 agosto 1902, n. 397, con il quale furono dichiarate, fra l'altro, le zone malariche dei comuni di Bassiano, Cori, Maenza, Norma, Piperno (ora Priverno e che successivamente ha ceduto parte del proprio territorio al costituito nuovo comune di Pontinia), Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta (che successivamente ha ceduto, in due volte, parti del proprio territorio al costituito nuovo comune di Littoria, ora Latina), Sezze (che successivamente ha ceduto parti del proprio territorio prima al costituito nuovo comune di Pontinia e poi al comune di Littoria, ora Latina), Sonnino, allora tutti della provincia di Roma ed ora di Latina;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico.

Le dichiarazioni di zone di endemia malarica contenute nel regio decreto 25 agosto 1902, n. 397, relative ai comuni di: Bassiano, Cori, Maenza, Norma, Piperno (ora Priverno, esclusa la parte del territorio ceduto al comune di Pontinia), Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta (escluse le parti di territorio cedute al comune di Littoria, ora Latina), Sezze (escluse le parti del territorio cedute ai comuni di Pontinia e di Littoria, ora Latina), Sonnino, allora tutti della provincia di Roma ed ora di quella di Latina, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1503.

Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune di Vibo Valentia della provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la richiesta del medico provinciale di Catanzaro per la revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune di Vibo Valentia di quella Provincia, trasmessa con nota 28 giugno 1961, n. 02185, ed il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di sanità in data 2 febbraio 1961;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il regio decreto 17 luglio 1908, n. 492, che, fra l'altro, modificava le zone malariche del comune di Monteleone di Calabria (ora Vibo Valentia), già stabilite con regio decreto 21 giugno 1903, n. 307;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

La dichiarazione di zona di endemia malarica per il comune già di Monteleone di Calabria, ed ora Vibo Valentia, della provincia di Catanzaro, contenuta nel regio decreto 21 giugno 1903, n. 307 e modificata con regio decreto 17 luglio 1908, n. 492, è revocata, intendendosi così la dichiarazione stessa revocata anche per eventuali territori ricadenti in tali zone, ora ceduti ad altri Comuni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1504.

Soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Dittaino-Leonforte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale n. 3041 del 16 gennaio 1959, con il quale sono stati soppressi i servizi ferroviari sulla linea Dittaino-Leonforte;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla soppressione della suddetta linea;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' soppressa la linea ferroviaria a scartamento ridotto Dittaino-Leonforte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1505.

Soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Palermo Acqua dei Corsari-Burgio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale n. 4270 del 7 marzo 1958, concernente la sospensione del servizio ferroviario sulla linea Palermo Acqua dei Corsari-Burgio;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla soppressione della suddetta linea;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' soppressa la linea ferroviaria a scartamento ridotto Palermo Acqua dei Corsari-Burgio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1506.

Soppressione dalla rete delle Ferrovie dello Stato delle linee a scartamento ridotto Lercara Bassa-Magazzolo e Filaga-Palazzo Adriano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1959, n. 3041, concernente la sospensione dei servizi ferroviari sulla linea Lercara Bassa-Magazzolo con diramazione Filaga-Palazzo Adriano;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla soppressione delle suddette linee ferroviarie;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Sono soppresse le linee ferroviarie a scartamento ridotto Lercara Bassa-Magazzolo e Filaga-Palazzo Adriano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1507.**

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Aidone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 maggio 1882, n. 730, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Aidone (Distretto notarile di Enna);

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Considerata la grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'Archivio, nonostante i ripetuti inviti rivolti al comune di Aidone, per provvedere al riordinamento dell'Archivio stesso;

Sentiti i pareri del Procuratore della Repubblica e del Conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Enna;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Aidone è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile distrettuale di Enna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961, n. **1508.**

Erezione in ente morale dell'Associazione « Centro per le relazioni italo-arabe », con sede in Roma.

N. 1508. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, l'Associazione « Centro per le relazioni italo-arabe », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961, n. **1509.**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad accettare una donazione.

N. 1509. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società Fabbrica Italiana Valvole Radio Elettriche - F.I.V.R.E. - S.p.A., con sede in Milano, con atto a rogito notaio Alessandro Guasti di Milano, in data 20 giugno 1958, n. 43817 di repertorio, n. 16832 progr., consistente in un appezzamento di terreno, sito in Firenze, via Panciatichi, località detta Rifredi, da destinarsi al potenziamento del Centro di studi per la fisica delle microonde, costituito in Firenze dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1961, n. **1510.**

Erezione in ente morale dell'Associazione « Villaggio San Giuseppe », con sede in Roma.

N. 1510. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Villaggio San Giuseppe », viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1961.

Nomina del direttore generale dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori), e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 12 del vigente statuto dell'Ente, approvato con proprio decreto 8 maggio 1955, n. 478;

Ritenuto di far luogo alla nomina del direttore generale dell'E.N.A.L.;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Michele Del Vescovo è nominato direttore generale dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1962
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 51

(677)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1961.

Sostituzione del commissario della Gioventù italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566, concernente l'istituzione della « Gioventù Italiana del Littorio »;

Visto il regio decreto 8 giugno 1940, n. 779;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto del Capo del Governo 6 maggio 1944, con cui la Gioventù italiana del littorio assumeva la denominazione di « Gioventù Italiana »;

Visto il proprio decreto 13 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1958, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 151, concernente la nomina del dottor Benvenuto Bertoni a commissario della Gioventù italiana;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina di un nuovo commissario presso l'Ente;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Merli è nominato commissario della Gioventù italiana, in luogo del dott. Benvenuto Bertoni.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1961

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1962
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 12

(678)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Bolzano per il biennio 1961-1962.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro numero 28, foglio n. 117, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle stazioni radiotrasmittenti per il biennio 1961-62;

Considerata la opportunità che un membro di lingua tedesca venga inserito nella Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Bolzano;

Considerato che in base al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, il numero dei componenti le Commissioni in questione è tassativamente determinato nel numero di tre ed è quindi necessaria la sostituzione di uno di essi;

Considerato che dei tre componenti la Commissione: un funzionario p. t., un membro artista e un membro radio utente, è quest'ultimo che rappresenta le esigenze dell'utenza locale;

Ritiene, pertanto opportuno sostituire il dottor Vittorio Romanelli attuale radioutente membro designato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 e per la durata del biennio 1961-62 l'on. avv. Joseph Raffeiner è nominato radioutente membro della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Bolzano, in sostituzione del dott. Vittorio Romanelli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1961
Registro n. 46 Ufficio riscontro poste telecom., foglio n. 157

(708)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.

Nuova circoscrizione territoriale della stazione di soggiorno e turismo di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione n. 8 del 12 dicembre 1950, con la quale il Consiglio comunale di Reggio Calabria, propone che il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo — conferito ad una parte del territorio di quel Comune con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 febbraio 1956 — venga esteso a tutto il territorio del comune di Reggio Calabria, con l'attribuzione anche della qualifica di cura;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 3 ottobre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Rilevato che nel territorio del comune di Reggio Calabria non vi sono speciali impianti terapeutici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico.

E' esteso all'intero territorio del comune di Reggio Calabria il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo, conferito ad una parte del territorio medesimo con decreto ministeriale 15 febbraio 1956.

Il Prefetto di Reggio Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(575)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.

Nuova circoscrizione territoriale della stazione di soggiorno e turismo di Lerici (La Spezia).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione n. 306 del 15 novembre 1958, con la quale il Consiglio comunale di Lerici (La Spezia) propone che il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo — conferito ad una parte del territorio di quel Comune con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 agosto 1952 — venga esteso ad altra zona del territorio comunale, indicata su apposita pianta planimetrica;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 3 ottobre 1961, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico.

E' esteso alla zona del territorio del comune di Lerici (La Spezia), delimitata nella carta topografica annessa agli atti il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo, conferito ad una parte del territorio medesimo, con decreto ministeriale 30 agosto 1952.

Il Prefetto di La Spezia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(574)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.

Riconoscimento definitivo della stazione di cura di Terme Luigiane (Cosenza).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze in data 28 ottobre 1927, e successive modificazioni, con il quale alla località Terme Luigiane del comune di Acquappesa (Cosenza), sono state riconosciute, in via provvisoria, le caratteristiche di stazione di cura, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni;

Visto l'atto n. 62 del 1° luglio 1957, con il quale l'Ente provinciale per il turismo di Cosenza propone che alla località Terme Luigiane venga confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di cura;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Acquappesa in data 14 novembre 1957, n. 20;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 4 ottobre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di cura alla località Terme Luigiane del comune di Acquappesa (Cosenza) amministrata, per il conseguimento delle finalità turistiche, dall'Azienda autonoma di cura, con sede nella località stessa.

Il Prefetto di Cosenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(573)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo, relativi alla seguente tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1961:

Tariffa n. 11-*A*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 20 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(557)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1962.

Revoca alla Società per azioni Magazzini generali fiduciari di Mantova dell'autorizzazione per l'esercizio della succursale del proprio magazzino generale sita in Dosso del Corso (Mantova).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società per azioni Magazzini generali fiduciari di Mantova ad esercitare un magazzino generale;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1950, che autorizza la citata Società a gestire in Dosso del Corso (Mantova) una succursale del magazzino generale;

Vista l'istanza in data 15 settembre 1961, con la quale la suindicata Società chiede che l'autorizzazione relativa alla predetta succursale venga revocata;

Vista la deliberazione n. 321, del 12 ottobre 1961, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata l'autorizzzaione concessa alla Società per azioni Magazzini generali fiduciari di Mantova, con il decreto ministeriale 29 marzo 1950, indicato nelle premesse, per l'esercizio in Dosso del Corso (Mantova) di una succursale del magazzino generale gestito dalla Società stessa.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(559)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Ischia di Castro (Viterbo).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64243 del 23 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Ischia di Castro (Viterbo) del terreno sito in Ischia di Castro, della superficie di mq. 233, distinto in catasto al foglio n. 42, part. 81-*B* di mq. 233 reddito dominicale di L. 8,62; reddito agrario di L. 2,45, confinante con l'area dell'Asilo infantile, l'orto del Monastero Santi Filippo e Giacomo, l'edificio scolastico e parte dell'area di proprietà del comune di Ischia di Castro e del periziato valore di L. 349.500, da destinare a costruzione di un Centro assistenziale.

(665)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 209, l'Amministrazione comunale di Zoppè di Cadore (Belluno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(598)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 197, l'Amministrazione comunale di Belforte del Chienti (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(599)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 196, l'Amministrazione comunale di Massarosa (Lucca) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(600)

Autorizzazione al comune di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 201, l'Amministrazione comunale di Riace (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.511.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(601)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 202, l'Amministrazione comunale di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 41.120.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(602)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 226, l'Amministrazione comunale di Palizzi (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(603)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 234, l'Amministrazione comunale di Montebello Ionico (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 24.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(604)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 203, l'Amministrazione comunale di Melicuccà (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(605)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 30 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,95	621,02	620,97	621 —	621,05	620,65	620,995	621 —	621 —	621,05
$ Can.	593,83	593,70	594 —	593,70	593,60	593,50	593,80	593,85	593,90	594 —
Kr. Sv.	143,80	143,835	143,83	143,83	143,80	143,80	143,83	143,80	143,83	143,85
Kr. D.	90,19	90,21	90,22	90,225	90,20	90,19	90,21	90,20	90,20	90,20
Kr. N.	87,10	87,11	87,15	87,15	87,15	87,09	87,1375	87,10	87,12	87,10
Fr. Sv.	120,28	120,32	120,30	120,30	120,20	120,28	120,295	120,25	120,30	120,30
Fol.	172,07	172,04	172 —	171,97	171,95	172,07	171,96	172,10	172,06	172,05
Fr. B.	12,47	12,478	12,4775	12,477	12,4475	12,47	12,4755	12,47	12,47	12,48
Fr. Fr (N.F.)	126,71	126,73	126,745	126,72	126,75	126,70	126,70	126,70	126,73	126,74
Lst	1745,65	1746,20	1746,25	1746,30	1746,25	1744,90	1746,15	1745,85	1745,87	1746,20
Dm. occ.	155,37	155,40	155,415	155,42	155,35	155,39	155,39	155,40	155,37	155,40
Scell. Austr.	24,02	24,03	24,03	24,03875	24 —	24,02	24,0375	24,02	24,03	24,04
Escudo Port.	21,74	21,75	21,73	21,73	21,70	21,75	21,76	21,73	21,73	21,74

Media dei titoli del 30 gennaio 1962

Rendita 5 % 1935	107,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,275
Id 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id 5 % (Riforma fondiaria)	98,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1963)	103,075
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	103,60
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	103,80
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	103,95
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	103,875
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	103,95
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	104,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	103,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1962

1 Dollaro USA	620,997
1 Dollaro canadese	593,75
1 Franco svizzero	143,83
1 Corona danese	90,217
1 Corona norvegese	87,144
1 Corona svedese	120,297
1 Fiorino olandese	171,965
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,71
1 Lira sterlina	1746,225
1 Marco germanico	155,405
1 Scellino austriaco	24,038
1 Escudo Port.	21,76

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' C.E.C.A. - LUSSEMBURGO

Si dà notizia che la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha bandito un concorso per l'assunzione di:

tre amministratori principali nella Direzione dell'Ispezione (esperti contabili, o specializzati in questioni commerciali del mercato dell'acciaio e del carbone);

un correttore di bozze di lingua olandese;

un assistente aggiunto (contabile) con un'esperienza contabile acquisita in una casa editrice, messaggerie o librerie;

un operatore meccanografico su macchine I.B.M.;

vari commessi per lavori semplici di ufficio.

Una riserva di posti è prevista in tutti gli ordini di posti sopra indicati.

Ulteriori particolari, condizioni di ammissione e moduli di candidatura sono pubblicati nel n. 6 della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 22 gennaio 1962 che è in vendita al prezzo di L. 75 presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma.

Agenzie:

via del Tritone, 61-A e 61-B - Roma;

via XX Settembre (Palazzo Ministero delle finanze) Roma;

galleria V. Emanuele, 3 - Milano;

via Chiaia, 5 - Napoli;

via Cavour, 46-R - Firenze.

Le candidature dovranno pervenire entro il 22 febbraio 1962.

(693)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ed esame ad un posto di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Considerato che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, alla data del 30 novembre 1961, può essere bandito un concorso per esame ad un posto di medico in prova nel ruolo predetto, riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame ad un posto di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale i quali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbiano un'anzianità di lodevole ed effettivo servizio di almeno cinque anni.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

b) siano stati nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) siano assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

e) siano di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio e statura non inferiore a m. 1,60;

f) non siano incorsi nella revoca, nella destituzione o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio primo, entro e non oltre il 31 marzo 1962.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita;

b) il preciso recapito; gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero di grazia e giustizia gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dell'aspirante;

c) il titolo di studio posseduto e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) di non essere incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

e) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

f) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 2;

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

L'aspirante dovrà, inoltre, allegare alla domanda tutti gli eventuali titoli di cui sia fornito e che valgano a dimostrare la competenza tecnica acquisita con studi speciali e con servizi prestati nei manicomi giudiziari o nelle cliniche o negli ospedali psichiatrici.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) medicina generale;
2) neuropsichiatria;
3) antropologia criminale;
4) igiene;
5) diritto e tecnica penitenziaria.

Il colloquio sarà integrato dall'esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 6.

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Alla prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario personale o di altro valido documento di identità.

Art. 7.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Per i titoli sarà, inoltre, attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precederà la prova di esame.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

Art. 8.

Espletata la prova di esame, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio integrato dall'esame clinico pratico di un soggetto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio primo, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo avviso.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a medico in prova.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio primo, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso su carta bollata da L. 200;

2) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione o copia notarile dello stesso su carta bollata da L. 200;

3) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in carta bollata da L. 200;

4) attestato di lodevole continuativo servizio, rilasciato dal rettore, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il candidato è assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

5) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a metri 1,60.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di medico in prova (coefficiente 271) nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena, con la decorrenza e le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il vincitore che nel termine stabilito non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1962

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1962
Registro n. 21, foglio n. 367. — GALLUCCI

(647)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esame-colloquio ad un posto di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova nella carriera direttiva del personale dei fisici ed ingegneri elettronici per la Direzione armi ed armamenti navali, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che presso il Ministero della difesa-Marina è conferibile un posto di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova nella carriera direttiva del personale dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi ed armamenti navali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio ad un posto di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova nella carriera direttiva del personale dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi ed armamenti navali, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università, i quali abbiano maturato, alla data del 31 marzo 1962, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in fisica ovvero in ingegneria. I laureati in ingegneria dovranno essere in

possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria, a norma delle leggi 8 dicembre 1956, n. 1378, e 2 aprile 1958, n. 323;

b) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

c) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

d) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

e) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) siano stati nominati, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349. Il possesso di tale requisito dovrà risultare dallo stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

g) abbiano almeno cinque anni di continuo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1962. Tale attestato dovrà essere rilasciato dal rettore;

h) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso le cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) entro e non oltre il 31 marzo 1962.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio;

d) il preciso recapito;

e) l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore di appartenenza;

f) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

g) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

h) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà essere, inoltre corredata dai documenti di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 2.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di preferenza per la nomina a fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso il libretto ferroviario personale od altro valido documento di identità.

Art. 6.

L'esame consisterà in un colloquio vertente per i fisici: sugli insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi di studi universitari per il conseguimento della laurea in fisica e della laurea in matematica e fisica: fisica sperimentale, fisica teorica, chimica fisica, spettroscopia, onde elettromagnetiche, radioattività, nozioni fondamentali di fisica atomica, fisica dei solidi, fondamenti di elettronica;

per gli ingegneri: sugli insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi di studi universitari per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale - sottosezione elettrotecnica: costruzione di macchine elettriche, elettrotecnica, impianti industriali elettrici, tecnologie generali, comunicazioni elettriche, elettronica, misure elettriche, radiotecnica.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un magistrato amministrativo ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 8.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare tali documenti.

Art. 9.

Espletata la prova, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Foglio d'ordini ministeriale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire i sottoindicati documenti al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale:

1) diploma originale di laurea o copia notarile redatta su carta da bollo da L. 200;

2) certificato medico in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico pro-

vinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà assunto temporaneamente in prova, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: Guido SALIO NAVARRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1962
Registro n. 5 difesa-Marina, foglio n. 30

(649)

Concorso per esame-colloquio ad un posto di chimico in prova nella carriera direttiva del personale dei chimici per la Direzione armi e armamenti navali, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che presso il Ministero della difesa-Marina è conferibile un posto di chimico in prova nella carriera direttiva del personale dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio ad un posto di chimico in prova nella carriera direttiva del personale dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università, i quali abbiano maturato, alla data del 31 marzo 1962, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in chimica o chimica industriale ovvero in ingegneria industriale - sottosezione chimica. I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria, a norma delle leggi 8 dicembre 1956, n. 1378, e 2 aprile 1958, n. 323;

b) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

c) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

d) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

e) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) siano stati nominati, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349. Il possesso di tale requisito dovrà risultare dallo stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione.

g) abbiano almeno cinque anni di continuo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1962. Tale attestato dovrà essere rilasciato dal rettore;

h) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso le cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) entro e non oltre il 31 marzo 1962.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio;

d) il preciso recapito;

e) l'Univesità o l'Istituto d'istruzione superiore di appartenenza;

f) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

g) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

h) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai documenti di cui alle lettere *f*, e *g*)del precedente art. 2.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di preferenza per la nomina a chimico in prova, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso il libretto ferroviario personale od altro valido documento di identità.

Art. 6.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sugli insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi di studi universitari per il conseguimento delle lauree in chimica, in chimica industriale o in ingegneria industriale - sottosezione chimica: chimica applicata; chimica fisica; chimica industriale; chimica organica; elettrochimica; metallurgia e metallografia.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un magistrato amministrativo ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri,

due impiegati della carriera direttiva del Ministero dalla difesa-Marina con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 8.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tal titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare tali documenti.

Art. 9.

Espletata la prova, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Foglio d'ordini ministeriale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a chimico in prova.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire i sottoindicati documenti al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale:

1) diploma originale di laurea o copia notarile redatta su carta da bollo da L. 200;

2) certificato medico in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà assunto temporaneamente in prova, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: Guido SALTO NAVARRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1962
Registro n. 5 difesa-Marina, foglio n. 31

(650)

Concorso per esame-colloquio ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che presso il Ministero della difesa-Marina è conferibile un posto di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera del personale direttivo, riservato ai suddetti assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università, i quali abbiano maturato, alla data del 31 marzo 1962, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime;

b) siano di sesso maschile;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

e) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

f) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) siano stati nominati, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349.

Il possesso di tale requisito dovrà risultare dallo stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

h) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1962.

Tale attestato dovrà essere rilasciato dal rettore;

i) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) entro e non oltre il 31 marzo 1962.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio;

d) la sua residenza;

e) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

f) l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore di appartenenza;

g) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

h) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

i) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai documenti di cui alle lettere *g*) e *h*) del precedente art. 2.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del Rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di preferenza per la nomina a consigliere di 3ª classe in prova, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso il libretto ferroviario personale od altro valido documento di identità.

Art. 6.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto internazionale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, economia politica, scienza delle finanze, statistica, nozioni sulla amministraizone e sulla contabilità generale dello Stato.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi dovranno sostenere l'esame.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero dalla difesa-Marina con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 8.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare tali documenti.

Art. 9.

Espletata la prova, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Foglio d'ordini ministeriale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a consigliere di 3ª classe in prova.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, concernente l'invito a presentare i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso su carta da bollo da L. 200;

2) certificato medico in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà assunto temporaneamente in prova, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: Guido SALTO NAVARRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1962
Registro n. 5, foglio n. 10

(651)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi a consigliere tecnico della carriera direttiva della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Atteso che il 30 novembre 1961 erano disponibili, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « Coltivazioni tabacchi »	n. 9
branca « Manifatture tabacchi »	» 34
branca « Sali e chinino »	» 11

dei quali, in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Viste le vigenti disposizioni sul trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carrirea direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari:

a due posti nella branca « Coltivazioni tabacchi »;
a sette posti nella branca « Manifatture tabacchi »;
a due posti nella branca « Sali e chinino ».

Da detti concorsi sono escluse le donne, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 febbraio 1928.

Gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in:
scienze agrarie, per la branca « Coltivazioni tabacchi »;
ingegneria civile o industriale, per le branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino ».

Per essere ammessi ai concorsi di cui trattasi è necessario che gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dalla condizione del limite massimo di età:

1) siano stati nominati assistenti universitari, in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale devono essere in possesso ai sensi del precedente comma, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, o della legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di assistente ordinario di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire alla predetta Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine del 31 marzo 1962.

Non saranno accolte le domande che perveranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;
la data ed il luogo di nascita;
di essere assistenti universitari ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento delle lauree richieste per la partecipazione ai concorsi;
il domicilio;
l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;
di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o se hanno titolo all'abilitazione provvisoria.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Gli esami, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, consisteranno in un colloquio e verteranno sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Gli esami non si intenderanno superati dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Art. 4.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

Art. 5.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 500, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della predetta comunicazione;

2) titolo di studio;

3) certificato medico attestante la piena ed incondizionata idoneità fisica all'impiego.

Art. 6.

Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui al precedente decreto saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, oltre che della qualità di assistente universitario ordinario, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 7.

I vincitori dei singoli concorsi di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 271 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè la indennità integrativa speciale di L. 3200 mensili nette di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al dieci per cento del costo del relativo biglietto a tariffa intera.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissati i diari dei relativi colloqui.

Dei predetti diari sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1962
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 142. — MONACELLI

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - Branca «Coltivazioni tabacchi» (per laureati in scienze agrarie).

Botanica: Morfologia e anatomia delle piante - La materia vivente e la sua organizzazione elementare - Tessuti - Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuale e asessuale) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarietà e variabilità - Ibridismo - Sistematica delle piante.

Patologia vegetale: La malattia nella sua essenza e nelle sue cause - Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica - Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio - Resistenza attiva e resistenza passiva - Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, funghi e fanerogame parassite - Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali - I principali parassiti animali delle piante coltivate: danni che producono e mezzi di lotta.

Chimica agraria: Composizione della litosfera e dell'atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici: fattori della disgregazione e della decomposizione - Decomposizione dei principali tipi di rocce - La frazione colloidale del terreno agrario - Costituzione dell'argilla - Costituzione fisico-meccanica del suolo - Metodi per l'analisi fisico-meccanica - Struttura del terreno agrario - Dinamica dell'acqua nel terreno - Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi - Reazione del terreno - Correzione dei terreni acidi ed alcalini - Il potere tampone - Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno - Microbiologia del terreno - La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni - Classificazione dei concimi - Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici - I concimi potassici - I concimi complessi minerali - Il letame: preparazione e composizione - Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita - Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente - La composizione dei vegetali - Assunzione ed ascesa dell'acqua - Pressione radicale - Assunzione dei principali minerali - Il processo fotosintetico - Proprietà e costituzione della clorofilla - Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi - La respirazione ed il suo meccanismo - Nutrizione azotata - Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico - Nitrificazione e denitrificazione - Ciclo dell'azoto - Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione - Germinazione e maturazione - Gli elementi oligodinamici - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate - Traslocazione dei soluti - Sviluppo e crescita delle piante - Degradazione della sostanza organica - Le principali sostanze organiche dei vegetali: Glucidi - Lipidi - protidi - Cere - Steroli - Pigmenti - Carotinoidi - Alcaloidi - Terpeni - Tannini - Acidi vegetali - Enzimi - Vitamine - Fitormoni e loro azione - Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

Agronomia: Il clima - Temperatura, luce, acqua - Cause modificatrici del clima - Difesa delle avversità meteoriche - Il terreno agrario - Formazione, stratigrafia - Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità; ecc. - Capacità idrica - Capillarità - Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura - Le lavorazioni: Scopi e natura dei lavori - Lavori profondi, normali o superficiali - Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore - Condizioni igieniche del terreno - Correzione ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi - Tipi di irrigazione - Tecnica - Aridocoltura - Debbio - Sovescio - Siderazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni - Sementi e seminazione - Moltiplicazione organica delle piante - Scopi e pratica degli innesti - Consociazioni - Avvicendamento delle colture: rotazione agraria; tipi di rotazione e relativo impianto - Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici - Miglioramento delle piante agrarie - Le erbe infestanti - Climatologia e meteorologia agraria - Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate - Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni - Attrezzi e strumenti - Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico - Costruzioni rurali; materiali da costruzione - Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria: Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

Nozioni di economia agraria e di estimo: I fattori economici - L'azienda agraria - Gli imprenditori concreti: reddito netto e reddito globale - Il bilancio aziendale - La proprietà tecnica e le sue forme - Prezzi e mercati - Tributi e contributi - Economia dei miglioramenti fondiari, del bestiame, delle macchine, dei fertilizzanti - Conti colturali - Metodi di stima e contabilità agraria.

Istituzione di diritto privato: dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio: del possesso, della azione di nuova opera e di danno temuto: concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta; varie forme di società commerciali.

Roma, addì 9 gennaio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - Branche «Manifattura tabacchi» e «Sali e chinino» (per laureati in ingegneria civile o industriale).

1. *Costruzioni civili ed industriali*:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementati, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione; travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali);

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi; fondazioni; resistenza dei terreni, sistemi di fondazione;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, spinta delle terre, muri di sostegno.

2. *Idraulica e costruzioni idrauliche*:
idrostatica;
portata delle bocche e dei corsi d'acqua;
moto delle acque nei fiumi e nei canali;
utilizzazione delle acque;
canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

3. *Fisica tecnica*:
principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;
trasmissione del calore attraverso pareti;
produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori;
combustibili: solidi, liquidi e gassosi;
utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;
produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

4. *Macchine termiche ed idrauliche*:
macchine a vapore alternative, condensatori;
turbine a vapore;
motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, Diesel;
turbine idrauliche;
pompe a statuffo, pompe centrifughe;
ventilatori;
compressori - serbatoi a pressione.

5. *Elettrotecnica*:
corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo;
forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti;
correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi; collegamenti a stella ed a triangolo;
macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche;
trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;
generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo;
generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;
motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo;
cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;
impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle cabine di trasformazione, rifasamento degli impianti.

6. *Tecnica dell'illuminazione*:
generalità;
vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi d'illuminazione;
illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

Istituzioni di diritto privato: dei beni demaniali, della proprietà, dell'infiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto: concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta.

Roma, addì 9 gennaio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(567)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione finanziaria:

1) Concorso ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) Concorso ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.

A tali concorsi possono partecipare gli assistenti universitari ordinari nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1962) abbiano una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal requisito del limite massimo di età prescritto dal regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio:

della laurea in ingegneria, conseguita in una Università o in un Politecnico della Repubblica, per partecipare al concorso indicato all'art. 1, n. 1;

della laurea in ingegneria civile od industriale, conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato, per partecipare al concorso di cui all'art. 1, n. 2.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno

essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle Intendenze di finanza entro il 31 marzo 1962.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza;

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o Istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 6.

Art. 6.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 5, e se residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata da L. 200;

B) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo da L. 200, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1962), abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo;

C) titolo di studio: diploma originale della laurea in ingegneria o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, nonchè il diploma o certificato di abilitazione ovvero copia autentica degli stessi salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

D) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti chè il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) non sono soggetti a legalizzazione delle firme ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I documenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *D*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 5.

Art. 7.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella

di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 del prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Svolgimento della prova di esame

Per lo svolgimento dell'esame-colloquio si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame colloquio per ciascun concorso comprenderà le materie di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove di esame-colloquio si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove di esame-colloquio saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale o di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera postale
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità.

Art. 10.

Prova di esame colloquio

Nella prova di esame-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova anzidetta. A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno dell'esenzione dal periodo di prova.

Art. 13.
Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1962
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 332. — BENNATI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per esame-colloquio ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

PARTE PRIMA

Principi di fisica tecnica ed elettronica:

Principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione.

Principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche.

Principi fondamentali di elettrotecnica.

PARTE SECONDA

Tecnologia industriale:

Cognizioni sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

PARTE TERZA

Principi di economia ed estimo industriale:

Nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere.

Criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Criteri di valutazione degli impianti industriali.

LEGISLAZIONE

Nozioni di diritto amministrativo.

Nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo alle imposte di fabbricazione.

Nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni di statistica.

Traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di giornale.

ALLEGATO N. 2

del concorso per esame-colloquio ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

PARTE PRIMA

Topografia con elementi di geodesia:

Nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica. Triangolazioni geodetiche e topografiche.

Misura degli angoli delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti.

Poligonazione e livellazione.

Rilevamento plano-altimetrico del terreno. Celerimensura.

Elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi.

Compensazione degli errori.

Divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini.

Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

PARTE SECONDA

Economia ed estimo:

Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.

Elementi della teoria del valore applicata alle stime.

Fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici.

Principali industrie agrarie.

Beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto.

La teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima.

Stima dei terreni agrari e dei boschi.

Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.

Stima delle aziende industriali.

Cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.).

Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

PARTE TERZA

Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e composte.

Travi semplici ed armate, reticolate, continue. Archi.

Calcoli di stabilità delle varie strutture. Dei fabbricati.

Muri di sostegno. Fondazioni.

Scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati. Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione.

Computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali.

Utilizzazione delle acque. Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

LEGISLAZIONE

Disposizioni del Codice civile relative ai beni alla proprietà, ai contratti.

Nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;

Leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame colloquio è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

(692)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.